

MAH
No 16

STATUTO A.G.D. VERONA
(Direttivo 1/10/98 previa Assemblea 20/6/98)

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita la "ASSOCIAZIONE GIOVANI E DIABETE DI VERONA",
con la sigla "A.G.D. VERONA"

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Verona via delle Menegone 10
presso il Servizio di Diabetologia Pediatrica
La sede operativa, anche per conti e depositi e per la Posta,
è presso il Presidente pro tempore

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto stabilito
dall'art. 27 del Codice Civile circa raggiungibilità dello
scopo e venir meno degli associati

FINALITA' E OGGETTO

Articolo 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione è senza fine di lucro
Essa ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto
utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità e
solidarietà in materia socio-sanitaria, a beneficio indistin-
to della collettività, sia come assistenza sia come conoscen-
za, con oggetto specifico il diabete giovanile, e non può
svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente
connesse

Si propone quindi in sintesi i seguenti scopi:

- prestare assistenza, soprattutto sociale, morale e psicologica, con eventuale consulenza di esperti, in favore dei giovani e delle famiglie sia all'esordio del diabete che successivamente
- promuovere e sviluppare iniziative sostitutive o integrative di assistenza e supporto laddove la organizzazione pubblica non offra interventi adeguati, nell'interesse diretto o strettamente indiretto dei giovani con diabete
- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai giovani e alle loro famiglie e la qualità della vita, anche di relazione
- cooperare e partecipare ad Associazioni o Federazioni rappresentative del settore per l'ambito ultraprovinciale o nazionale
- favorire e promuovere l'inserimento anche sociale dei giovani con diabete nella famiglia, nella scuola, nello sport e



15 OTT

15 OTT

15

nel lavoro, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell'art. 8 della legge 115/87

- istruire ed educare i giovani con diabete e loro famiglie all'autocontrollo, anche promuovendo o collaborando ad iniziative educativo-ricreative e integrandone spese e compensi nel rispetto della normativa e dell'interesse dei giovani
- promuovere con ogni mezzo la piena conoscenza sia scientifica che fenomenica del diabete giovanile, al fine di favorire diagnosi precoce, cura adeguata e piena socializzazione
- sollecitare, partecipare o promuovere pubblicazioni, convegni, incontri, corsi e conferenze; campagne di educazione socio-sanitaria e di divulgazione a tutti i livelli; attività di informazione, formazione e aggiornamento professionale nei confronti di insegnanti, medici, pediatri, personale infermieristico, volontari e pazienti
- favorire studi e ricerche in particolare per l'innovazione nella prevenzione e nella cura, per proprio conto oppure congiuntamente con altre istituzioni in un programma comune di difesa della salute con metodo globale
- fornire informazioni diffuse sulla situazione scientifico-sanitaria

L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti, deliberate dall'assemblea e custodite in copia presso la sede a cura del Presidente

L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare di collaboratori

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati o stipulandi.

Può assicurarsi per responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi

=====

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi annuali degli associati
- b) dai beni immobili, mobili registrati e mobili che divengano proprietà dell'Associazione;
- c) da contributi da enti pubblici e privati e imprese;
- d) da erogazioni, donazioni o lasciti;
- e) da ogni altra entrata o provento, ancorchè derivante dall'attività dell'Associazione o dal reddito del suo patrimonio compreso attività marginali di carattere economico direttamente connesse

La raccolta e/o sollecitazione degli occorrenti fondi, contributi o sponsorizzazioni avverrà a norma di legge

Articolo 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo lo redige

Tale bilancio consuntivo, con l'unita relazione sull'attività svolta, e il bilancio preventivo per l'anno successivo, con l'unito business-plan del Servizio, suddivisi per singole voci, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea devono essere depositati in sede a disposizione degli associati

Il tutto deve essere sottoposto all'Assemblea ed approvato entro il trenta giugno di ogni anno.

Il rendiconto è conoscibile da chi vi abbia legittimo interesse, che ne può chiedere copia pagandone le relative spese, ed è disponibile in libro dell'Associazione in sede e all'assemblea successiva

=====

ASSOCIATI E CONTROVERSIE

Articolo 7 - Membri dell'Associazione

L'adesione all'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ovunque residenti che con spirito di solidarietà ne condividano gli scopi

Il rapporto associativo deve essere effettivo, sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa, la disciplina del rapporto e delle modalità associative è uniforme

Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina fino a un massimo di cinque soci onorari come riconoscimento dell'attività in favore dell'Associazione. La loro nomina dura un anno ed è rinnovabile. Essi non pagano la quota, partecipano all'assemblea con diritto di voto e il Direttivo può chiedere la loro partecipazione alle sue riunioni con funzione consultiva

- La qualità di associato si acquisisce con l'accettazione della richiesta, anche verbale, da parte del Consiglio Direttivo e col versamento della quota associativa

Il versamento può essere effettuato anche prima: in tal caso il primo Direttivo provvede sulla domanda e, in caso negativo, dispone la restituzione della quota

L'aspirante ha la possibilità di ricorrere entro 60 giorni dalla comunicazione del rifiuto o dall'interpretazione del silenzio-rifiuto al giudizio degli Arbitri per le controversie di cui al successivo art. 9.

La quota o contributo associativo non è ripetibile, non è rivalutabile ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte

- La qualità di associato si perde per dimissioni, morosità e gravi motivi.

La morosità, ripetuta e previo richiamo ufficiale, viene dichiarata dal Consiglio Direttivo

L'esclusione per gravi motivi, quali la violazione di normativa di riferimento o di statuto o il pregiudizio alla vita dell'Associazione, viene sancita dal Consiglio Direttivo col voto favorevole di più della metà del numero determinato dei Consiglieri nel caso non vengano accolte le giustificazioni. L'associato ha la possibilità di ricorrere entro 60 giorni al giudizio degli Arbitri per le controversie.

Articolo 8 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati, per esercitare i loro diritti, devono essere in regola con la quota associativa annuale.

Gli associati hanno il diritto

- di frequentare la sede dell'Associazione, beneficiarne delle prestazioni e partecipare a tutte le manifestazioni.
- di promuovere ed organizzare attività corrispondente alle finalità e principi dell'Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
- di partecipare all'assemblea e di votare: ogni associato ha un voto singolo quale che sia per valore o numero la sua partecipazione
- di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
- di votare per la nomina degli organi direttivi, amministrativi e di garanzia dell'Associazione, che sono eleggibili liberamente
- di essere eletti negli organi associativi

Gli associati in minore età esprimono il loro voto tramite uno degli esercenti la potestà, che può votare anche per sé se associato anche in proprio.

- Il comportamento interno ed esterno all'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Gli associati sono tenuti al pagamento del contributo annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed a prestare nei limiti delle proprie possibilità la propria opera per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

I soci che prestano l'attività di volontariato lo fanno a titolo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà e senza fini di lucro.

Spetta il rimborso per le spese inerenti documentate, nei limiti di legge.

Articolo 9 - Controversie

Le controversie tra gli associati e l'Associazione sono sottoposte al giudizio di tre arbitri, di cui uno nominato dall'associato, uno nominato doverosamente dal Consiglio Direttivo nei dieci giorni dalla comunicazione, e il terzo dai due arbitri così nominati.

Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, senza l'osservanza di particolari formalità, previo tentativo di

conciliazione, con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori. Possono anche rimettere la decisione alla successiva assemblea ordinaria

ORGANI E RAPPRESENTANZA - COMMISSIONE

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- d) -omissis-

L'Associazione tiene i libri degli Associati, delle Assemblee, del Consiglio Direttivo

L'inventario dei beni va aggiornato e tenuto in sede a disposizione degli associati.

Articolo 11 - Cariche rappresentative e direttive

Le cariche direttive e rappresentative sono libere e gratuite ma è opportuno che siano ricoperte in parte apprezzabile dai giovani con diabete, se maggiorenni, o dai loro parenti

Articolo 12 - Assemblea

a) L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione, è composta dalla universalità degli associati e le sue deliberazioni prese nel rispetto delle normative e dello statuto vincolano anche dissenzienti e assenti

b) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- deve essere riunita almeno una volta all'anno
- provvede in ordine a nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo
- approva i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, e la relazione sull'attività della Associazione presentata dal Consiglio Direttivo
- approva, in tutto o in parte, il business-plan annuale di richieste da parte del Servizio di Diabetologia Pediatrica senza assumere obbligazione personale ma solo nei limiti dei mezzi esistenti e/o raccolti
- fissa le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e provvede su quanto ritenga necessario od utile per il raggiungimento dei fini statutari

L'Assemblea straordinaria:

- può regolamentare le procedure assembleari e/o l'esecuzione dello statuto
- delibera sulle modifiche dello statuto e per equiparazione sugli argomenti ritenuti di massima rilevanza che vengano ad essa sottoposti

c) L'assemblea è convocata in sede o comunque nell'ambito della provincia di Verona

- dal Consiglio Direttivo, spontaneamente oppure su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati

- mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, l'eventuale seconda convocazione per orario successivo di almeno 24 ore ed eventualmente il prospetto per la delega

- da inviare a ciascun associato e da esporre presso la sede dell'Associazione e del Servizio di Diabetologia Pediatrica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza

d) Possono intervenire in assemblea gli associati in regola con la quota associativa e con le disposizioni statutarie

L'eventuale delega, scritta in calce all'avviso di convocazione, può essere conferita ad altro associato non componente il Consiglio Direttivo

Ogni associato non può portare più di cinque deleghe

e) L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o ancora da persona designata dagli intervenuti, che nominano anche il Segretario

f) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria

è valida in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati aventi diritto a parteciparvi

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In ogni caso vanno rispettati i quorum per atto costitutivo, statuto o equiparati e scioglimento

g) Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con un voto pro-capite e per alzata di mano, sono prese a maggioranza di voti

Per quelle relative a modifica di atto costitutivo e statuto o equiparati, occorre comunque il voto favorevole di un quarto degli aventi diritto al voto

h) Le deliberazioni assembleari sono conoscibili da chi vi abbia legittimo interesse, che ne può chiedere copia pagandone le relative spese, e sono disponibili in libro verbali nella sede dell'Associazione e all'assemblea successiva

i) Per quanto non espressamente previsto circa il funzionamento dell'assemblea si applicano gli art. 20, 21 e 23 c.c.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo cui spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione per i fini Statutari.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo le determinazioni dell'assemblea di nomina, e sono rieleggibili

Il Direttivo dura in carica tre anni; i cooptati vanno confermati alla prima assemblea e scadono con gli altri al compimento del triennio

I Consiglieri possono essere rimborsati dalle spese inerenti documentate, nei limiti di legge

Giuseppe Costantini
Luigi Costantini - Della Pace
Rosanna Menoni Russo
Giuseppe Laib

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- c) predispone i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività;
- d) delibera la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- e) delibera sugli altri oggetti attinenti l'attività dell'Associazione, non riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- è convocato in sede o comunque nell'ambito della provincia di Verona
- dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal vice Presidente
- spontaneamente oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti
- mediante avviso, fax o telefonata -da documentare successivamente- ai Consiglieri almeno un giorno prima della riunione.
- è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
- è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica, anche tramite telefono o teleconferenza
- delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Occorre peraltro la maggioranza dei Consiglieri in carica per oggetti di straordinaria rilevanza, quali spese eccedenti diecimilioni, borse di studio o di ricerca

Articolo 14 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente

- a) firma e rappresenta a tutti gli effetti l'associazione nei confronti dei terzi ed ha la facoltà di stare in giudizio per l'Associazione;
- b) convoca e presiede Assemblea e Consiglio Direttivo.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti nei casi di assenza o impedimento di questi, del che la sua firma costituisce prova nei confronti dei terzi

Articolo 15 - Segretario

Il Segretario ha compiti tecnico-organizzativi e di supporto, redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo

Articolo 16 - Tesoriere

Il Tesoriere ha compiti tecnico-amministrativi, tiene e verifica cassa e contabilità, registra entrate e uscite su apposito libro, predispone i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo

Articolo 17 - Omissis

Articolo 18 - Commissione Tecnica/Scientifica

Il Consiglio Direttivo può nominare e avvalersi di Commissione tecnica/scientifica, occasionale oppure permanente, composta da Consiglieri e da esperti, nel campo specifico oppure interdisciplinare

Se permanente, condivide propulsione e realizzazione delle iniziative di ordine tecnico, scientifico e sanitario

=====

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE - NORMATIVA

Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'ente va devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662 art.3 co. 190, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Articolo 20 - Riferimenti e rinvio normativo

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, che vincola alla sua osservanza gli associati

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi regionali e statali, al codice civile e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

[Handwritten signature]

Lucio Costello - Dell'Acqua

Rosanna Mancini Russo

[Handwritten signature]



B.a.	
Reg.	250.000
Trs.	
Cost.	
T. S.	10.000
INVIM	

16 OTT. 1998

Registrato a Verona II

al N.	29418	Atti privati serie 3ª
Costo lire	280.000	
	Duecentosessantamila	

IL DIRETTORE REGGENTE
[Handwritten signature]